



# **Circolare UFSC**

n. 20.07.06.02 del 15 giugno 2007

**Acquisto della cittadinanza svizzera per  
filiazione;  
data di nascita precedente il 1° gennaio 2006 e  
celebrazione del matrimonio dei genitori  
successiva a questa data, durante la minore  
età del figlio**

## **Cittadinanza svizzera**

## **Contenuto**

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Decisioni diverse</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Compiti degli uffici dello stato civile</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Rettificazione</b>	<b>4</b>
4.1	Obbligo	4
4.2	Cancellazione della naturalizzazione agevolata	4
4.3	Rettificazione dello stato civile del minorenni	4
4.4	Obbligo di comunicazione	4

## 1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore nuove disposizioni concernenti l'acquisto della cittadinanza per filiazione<sup>1</sup>. Secondo le stesse, con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenni straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita. Nel contempo è stata abrogata la disposizione in base alla quale il minorenni straniero acquistava la cittadinanza svizzera se il padre possedeva la cittadinanza svizzera e sposava in seguito la madre<sup>2</sup>. Non è stata data una risposta alla questione a sapere se il minorenni straniero nato prima del 1° gennaio 2006 continua ad acquistare la cittadinanza svizzera per filiazione in occasione della celebrazione del matrimonio dei genitori, allorquando il rapporto di filiazione nei confronti del padre avvenuto prima della modifica della legge non ha avuto effetti sulla cittadinanza del figlio.

La risposta spettava all'applicazione del diritto e, nel frattempo, la questione è stata chiarita dall'autorità competente in materia di diritto costituzionale<sup>3</sup>. In questo caso il minorenni acquista la cittadinanza svizzera **per legge** tramite filiazione, come se l'acquisto fosse avvenuto con la nascita, se i genitori celebrano il loro matrimonio durante la sua minore età.

## 2 Decisioni diverse

La decisione a sapere se un minorenni straniero, in queste condizioni, acquista o non acquista la cittadinanza svizzera per legge in occasione della celebrazione del matrimonio dei genitori, compete all'ufficio dello stato civile che documenta la celebrazione del matrimonio dei genitori. Mentre nella maggior parte dei Cantoni la decisione è stata positiva, in altri Cantoni è invece stata alternante o negativa. Non è noto se vi siano ricorsi pendenti; se ce ne fossero sarebbero da accogliere. Nella maggior parte dei casi è stata presentata una domanda di la naturalizzazione agevolata, approvata mediante una procedura semplificata. I ricorsi concernenti la naturalizzazione agevolata pendenti presso l'Ufficio federale della migrazione UFM sono stati nel frattempo sospesi, perché tale procedura è discriminatoria per i minorenni interessati<sup>4</sup>. I richiedenti sono resi attenti sul fatto che l'acquisto della cittadinanza svizzera è avvenuto per legge in seguito alla celebrazione del matrimonio dei genitori.

## 3 Compiti degli uffici dello stato civile

Se necessario gli uffici dello stato civile devono adeguare **la loro prassi senza indugio**. Nel caso di minorenni che hanno acquistato la cittadinanza con la naturalizzazione agevolata, va rettificato il tipo dell'acquisto, sempreché sia esplicitamente richiesto (cfr. n. 4.2). Le decisioni

---

<sup>1</sup> art. 1 cpv. 1 e 2 LCit.

<sup>2</sup> art. 1 cpv. 2 LCit nella versione vigente fino al 31.12.2005.

<sup>3</sup> Circolare dell'Ufficio federale della migrazione UFM del 15.6.2007 (allegato).

<sup>4</sup> Onere delle spese, possibile perdita dell'attuale cittadinanza.

negative concernenti l'acquisto della cittadinanza svizzera devono essere riesaminate d'ufficio o su richiesta (cfr. n. 4.3).

## **4 Rettificazione**

### **4.1 Obbligo**

Le autorità cantonali di vigilanza sono chiamate a verificare la prassi dei loro uffici dello stato civile ed a far eseguire le rettifiche necessarie. La procedura è **gratuita** e avviene **d'ufficio o su richiesta**.

### **4.2 Cancellazione della naturalizzazione agevolata**

L'autorità di vigilanza del Cantone presso il quale è stata documentata la naturalizzazione agevolata, **cancella** questa transazione su richiesta, perché il minorente ha acquistato la cittadinanza svizzera per legge **in occasione del matrimonio dei genitori**. La decisione è obsoleta.

### **4.3 Rettificazione dello stato civile del minorente**

L'autorità di vigilanza del Cantone presso il quale è stata documentata la celebrazione del matrimonio dei genitori, rettifica lo stato civile del minorente interessato mediante la transazione Rettificazione d'ufficio. La cittadinanza straniera del minorente deve essere limitata (perdita tecnica). Nel contempo va documentato **l'acquisto della cittadinanza del padre** (celebrazione del matrimonio dei genitori).

### **4.4 Obbligo di comunicazione**

L'ufficio dello stato civile deve emanare comunicazioni ufficiali rettificate, affinché l'iscrizione nei registri dei comuni di domicilio (controllo degli abitanti) sia corretta. Su ordinazione va rilasciato l'**atto d'origine** per il minorente.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa

#### Allegati:

Circolare dell'Ufficio federale della migrazione del 15 giugno 2007